



CERCHIO DEGLI UOMINI

Associazione di Promozione Sociale



Verbale dell'Assemblea annuale ordinaria del 26 ottobre 2020

Il 26/10/2020 si riunisce in seconda convocazione L'Assemblea annuale dell'Associazione Cerchio degli Uomini. Viste le attuali emergenze sanitarie si opta per la modalità online. Sono presenti il presidente A. Santoro, il vicepresidente R. poggi, il tesoriere D. Bertolino, il segretario F. De Milato e i sig.ri D. Matarozzo e F. Bosis.

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019;
2. Approvazione del bilancio preventivo 2020;
3. Approvazione delle modifiche allo Statuto del CdU in base alle normative della riforma del Terzo Settore ai sensi dlgs 117/2017
4. Varie ed eventuali.

- 1) Il presidente dà il via ai lavori alle ore 20,44 e fornisce copia del bilancio del 2019, sinteticamente le voci sono:

totale incassi	150.326,96 €
totale pagamenti	104.750,22 €
differenza tra incassi e pagamenti	45.576,74 €
fondi liquidi inizio anno	12.606,18 €
fondi liquidi fine anno	58.473,77 €

dopo attenta analisi il bilancio 2019 viene approvato all'unanimità.

2) Anche quest'anno l'Associazione ha svolto molteplici attività a vario titolo e in diversi ambiti, elencando le principali:

- Continuano i gruppi di riflessione al maschile;
- Continua il lavoro del centro di ascolto, all'interno del quale parte la sperimentazione di un gruppo basato sul metodo Duluth;
- Sono implementate le attività rivolte ad una paternità consapevole, soprattutto in collaborazione con il CRF di Torino e all'interno del progetto europeo Parent;
- Diverse le attività formative che ci hanno visto coinvolti;
 1. Formazione per la Cooperativa Monviso;
 2. In collaborazione con l'Ausl di Reggio Emilia, formazione per il personale sanitario del percorso nascita;
 3. In collaborazione con il comune di Torino, formazione presso lo SFEP rivolta ad assistenti sociali ed educatori;
 4. Una serie di video formativi postati sul sito con l'intervento dei nostri operatori ma anche di professionisti esterni;
 5. Interventi nelle classi delle scuole medie inferiori e superiori;
 6. Formazione ai docenti di un liceo della prima cintura di Torino;
 7. Collaborazione con i Servizi Esterni della Giustizia minorile e il carcere minorile F. Aporti di Torino.
- Abbiamo partecipato a diversi convegni e seminari
 - Incontro a Roma Ministero Giustizia e Dipartimento Pari Opportunità (Codice Rosso);
 - Ordine dei medici di Torino;
 - Convegno ad Ancona organizzato dal Comune ed il Centro Anti violenza;
 - Engaging men in care-giving: the PARENT project on active fatherhood.
 - XIV Incontro della Rete Insieme per l'allattamento;
 - Seminario Il populismo penale e la violenza di genere;
- Continuano le attività di rete, sia a livello locale che internazionale
- Durante il 2019 abbiamo partecipato ai seguenti progetti:
 - ✓ "10 anni dopo..." finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità e concluso nel giugno 2020;
 - ✓ Progetto europeo Parent;
 - ✓ Progetto triennale in collaborazione con l'UIEPE;
 - ✓ Progetto "Questo è un uomo se..." in collaborazione con i servizi della Giustizia Minorile;
 - ✓ Progetto regionale relativo al coordinamento dei centri per autori, in collaborazione con la Città metropolitana;
 - ✓ Collaborazione con il comune di Settimo per la creazione di uno sportello di ascolto del disagio maschile;
 - ✓ Interventi presso il centro giovani del comune di Rivalta.

Andrea fornisce documentazione dettagliata di tutte le attività svolte

3) La situazione difficile che stiamo affrontando non ha permesso di discutere prima il bilancio preventivo del 2020, in ogni modo si prevede questa situazione:

Entrate totali	97000,00 €	
Totale compreso crediti	149000,00 €	
Totali spese	113500,00 €	
Saldo di gestione	- 16500,00 €	
Saldo di gestione compreso crediti		35500,00 €

Il bilancio preventivo 2020 viene approvato all'unanimità

4) Durante la seduta si discute sulle modifiche proposte allo statuto per adeguarlo alle normative che entreranno in vigore con la riforma del Terzo Settore. Di seguito l'elenco delle principali novità. Gli articoli interessati sono:

- 2 viene aggiunto il comma 4.

L'Associazione riconosce l'impatto e le conseguenze del modello predatorio della società patriarcale sugli animali, il mondo vegetale e il pianeta in generale. Promuove la ricerca e l'azione per porre fine allo sfruttamento dell'ecosistema e la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile.

- 3 viene aggiornato l'elenco delle attività che possono essere svolte, la prima parte si riferisce ad una serie di opzioni standard, la seconda personalizzate.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio, dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Pagina 11 modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, di 17 culturali, formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nei casi specifici, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

a) promuovere gruppi di condivisione e consapevolezza c/o auto mutuo aiuto tra uomini e tra donne e comunità;

b) realizzare percorsi di cambiamento per uomini autori di violenza di genere, violenza domestica, violenza sulle relazioni;

- c. gestire uno sportello d'ascolto per il sostegno nelle difficoltà relazionali;
- d. svolgere iniziative pubbliche di sensibilizzazione;
- e. sviluppare programmi di supervisione e formazione mirata;
- f. organizzare iniziative di formazione;
- g. organizzare incontri con insegnanti, educatori, genitori ed allievi delle scuole di ogni ordine e grado.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. 3.

- 6 viene normata l'attività di volontariato all'interno dell'Associazione, dovrà essere istituito un elenco separato per i volontari, che godranno di copertura assicurativa.

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; 2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria; 3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice; 4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

- 7 riguarda gli organi dell'Associazione.

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, se eletto;
5. l'Organo di Revisione, se eletto.

- 8 vengono eliminati i comma a,b,c,d,e,f della sezione 2 in quanto normati a livello nazionale.

- 11 e 12, stabiliscono le modalità di funzionamento degli Organi di controllo.

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; Al suo interno il Collegio designa il Presidente.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 8. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è di 6/7 composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

La discussione si concentra su un articolo per volta, alla fine l'assemblea approva all'unanimità il testo delle modifiche allo statuto.

- 5) Federico parla del suo coinvolgimento in vari movimenti del tessuto torinese e della curiosità che desta il percorso al maschile della nostra associazione, si propone come collegamento con queste realtà. La sua proposta trova vivo interesse nei partecipanti.

Non essendoci altri punti in programma o portati dei soci, alle ore 21,50 viene dichiarata chiusa l'Assemblea.

Si richiede la registrazione in esenzione da bollo e registro ai sensi dell'art 82 dlgs 117/2017

Chivasso, 27/10/2020

Andrea Santoro
(Presidente)

Fabrizio De Milato
(Segretario)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 29/10/2020 n. 3212
Fatto... 3... avanti a Alto Esente...

Il Funzionario
Sabrina BOLLINO

Firma su delega del Direttore Provinciale

Cerchio degli Uomini associazione di promozione sociale
STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1. È costituita in Torino, l'Associazione di promozione sociale denominata "Cerchio degli Uomini", siglabile CdU, con sede legale in Torino all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiede formale variazione del presente statuto se avviene nello stesso comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 14.
4. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

ART. 2 - FINALITÀ.

1. L'Associazione si prefigge, quale scopo di utilità sociale, il cambiamento della cultura della mascolinità, affinché tutte le forme di prevaricazione, tipiche delle culture patriarcali, siano ruscate in favore della valorizzazione delle differenze e del riconoscimento della parità di diritti e dignità delle persone senza distinzione di genere, orientamento sessuale, religione, cultura o provenienza.
2. L'Associazione rivolge attenzione alle tematiche connesse alla violenza di genere nelle sue molteplici forme, ed in particolare ai maltrattamenti compiuti da uomini a scapito di donne.
3. L'Associazione promuove l'indagine sul sistema di potere che è alla base delle relazioni violente favorendo, tramite la comunicazione e l'empatia, nuove modalità di relazione tra uomini e tra donne e uomini, in cui l'incontro con l'altro e l'affermazione di sé avvengano senza prevaricazioni.
4. L'Associazione riconosce l'impatto e le conseguenze del modello predatorio della società patriarcale sugli animali, il mondo vegetale e il pianeta in generale. Promuove la ricerca e l'azione per contrastare lo sfruttamento dell'ecosistema e la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile.

ART. 3 - ATTIVITÀ.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio, dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Pagina 11 modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende:

- a. promuovere gruppi di condivisione e consapevolezza e/o auto mutuo aiuto tra uomini e tra donne e uomini;
 - b. realizzare percorsi di cambiamento per uomini autori di violenza di genere, violenza domestica, violenza nelle relazioni;
 - c. gestire uno sportello d'ascolto per il sostegno nelle difficoltà relazionali;
 - d. svolgere iniziative pubbliche di sensibilizzazione;
 - e. sviluppare programmi di supervisione e formazione mirata;
 - f. organizzare iniziative di formazione;
 - g. organizzare incontri con insegnanti, educatori, genitori ed allievi delle scuole di ogni ordine e grado.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Le attività associative sono indirizzate verso:
- a. i soci;
 - b. gruppi di giovani e studenti;
 - c. gli uomini e le donne impegnati in un processo di crescita personale con particolare riguardo alle tematiche di genere;
 - d. gli uomini in situazioni di disagio relazionale o di conflitto in ambito familiare ed extra familiare;
 - e. le istituzioni ed altri enti pubblici o privati.
- Per la progettazione, il coordinamento, il finanziamento e l'espletamento delle attività, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed altre associazioni.
4. Per il perseguimento delle attività di cui al comma 1, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote e contributi degli aderenti e di privati;
- b. contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- f. proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

3. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: da beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione. Il patrimonio sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente a

fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nell'esercizio successivo.

5. È fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

6. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

7. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre un rendiconto consuntivo economico/finanziario e un bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tali documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato o trasmessi via mail agli associati.

8. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Una volta approvato il rendiconto è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno facoltà di consultarlo e di ottenere copie.

ART. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di età, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- a. Soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b. Soci ordinari, coloro che si sono associati in tempi successivi;
- c. Soci onorari, che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. I soci hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi sociali;
- b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c. di esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi;
- d. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone tutte le informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

I soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b. versare nei termini la quota associativa annuale decisa dall'Assemblea;
- c. non svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

3. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere comunque motivato.

4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce, ad ogni effetto, la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

5. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

6. Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a. per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per esclusione;

- c. per decesso.
7. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a. per mancato rinnovo della quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - c. a causa di gravi inadempienze oppure quando, in qualunque modo, il socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità della medesima.
8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera/pec consentendo facoltà di replica.
9. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo non è previsto alcun diritto al rimborso della quota annualmente versata, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6. – VOLONTARI.

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria;
3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, se eletto;
5. l'Organo di Revisione, se eletto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA.

1. L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.
2. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - b. approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
 - c. discute ed approva i programmi di attività;
 - d. elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - f. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k. delibera sull'esclusione degli associati;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 1 dello Statuto.

3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta.

4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

5. La convocazione è inviata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo alla prima.

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) può essere consegnato a mano, via mail, via fax o a mezzo posta; può altresì essere affissa a titolo meramente esemplificativo nella sede dell'Associazione, in pubblica bacheca. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

8. La partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei soci non può prevedere rimborsi né compensi di alcun genere.

9. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

10. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

11. I verbali di ogni riunione dell'assemblea, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

12. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del consiglio decada dall'incarico il consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. provvedere alla stesura dei bilanci, preventivo e consuntivo;
- c. nominare il vice-presidente ed eventualmente un segretario e un tesoriere;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta scritta. Il consiglio delibera in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.

ART. 11 - IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice-presidente o in assenza di quest'ultimo dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

4. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

ART.12 – BILANCIO DI ESERCIZIO.

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART.13 – ORGANO DI CONTROLLO.

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci; i componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; Al suo interno il

Collegio designa il Presidente.

2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali Iscritti nell'apposito registro.

ART.14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 15 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito fatta salva la possibilità di ottenere i rimborsi previsti per gli associati.

ART.16 – LIBRI SOCIALI.

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente per iscritto.

ART.17 - SCIoglimento.

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria

appositamente convocata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - RINVIO.

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge 383/2000 e della legge regionale 7/2006.

Il Presidente

Andrea Santoro

